



COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 DEL 01-07-2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (ART. 16 19 D.P.R. 380/01) AI SENSI DELL'ART.44, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E SS.MM.II.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore **18:05**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta Comunale.

La riunione si svolge in modalità telematica ai sensi del Decreto del Sindaco n. 8/2022 del 21 marzo 2022.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Pr./Ass.
Alessandro Pozzi	SINDACO	Presente
Debora Stabile	VICE SINDACO	Presente
Alessandro Giuseppe Seghezzi	ASSESSORE	Presente
Vittoria Ferrari	ASSESSORE	Presente
Andrea Forlani	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti 5 e assenti 0

Assume la presidenza il Sig. Pozzi Alessandro, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE BERTAZZOLI PAOLO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (ART. 16 19 D.P.R. 380/01) AI SENSI DELL'ART.44, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E SS.MM.II.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 28.01.1977 n. 10 – Norme per la edificazione dei suoli, all'art. 3 stabilisce che “la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”, l'art. 5 della medesima legge stabilisce, altresì, che il Comune delibera l'incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche che la regione definisce;
- l'art. 7 della Legge 24.12.1993 n. 537, dispone che gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della L. 10/77 sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità alle disposizioni regionali ed in relazione ai riscontri relativi ai costi delle opere di urbanizzazione primaria secondaria e generale;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che contiene i principi fondamentali e generali nonché le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia, all'art 16 (contributo per il rilascio del permesso di costruire) prevede che il rilascio del permesso di costruire/scia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. Il comma 6 di detto articolo prevede che ogni cinque anni i comuni provvedano ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
- l'art. 44, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii., recante “Legge per il governo del territorio”, secondo cui “Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali”.

RICHIAMATA

- la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 06 del 15/02/2005, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “adeguamento oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16, commi da 2 a 8 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001”;
- la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 143 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “adeguamento oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16, commi da 2 a 8 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001”;

PRESO ATTO:

- che la Regione Lombardia, nel citato art. 44 L.R. n. 12/2005, non ha indicato metodologie né parametri per derivare le tariffe degli oneri di urbanizzazione dai

costi delle opere di urbanizzazione previste dal piano dei servizi e dal programma triennale delle opere pubbliche.

- pertanto, della necessità di procedere all'aggiornamento della tabella degli oneri di urbanizzazione, in quanto sono trascorsi sette anni dall'ultimo aggiornamento, effettuato con la citata Deliberazione della Consiglio Comunale n. 143/2018;

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni sopra esposte, di non apportare incrementi alle vigenti tariffe in misura superiore a quanto derivante dalle variazioni dei costi di costruzione accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) intervenuti tra l'anno 2018 e la data odierna, applicando la percentuale relativa all'ultimo indice disponibile (anno 2023);

DATO ATTO che la variazione dell'indice ISTAT del costo delle costruzioni accertata per il periodo 2018 – 2023 è pari al 19,95 % risultante dal seguente calcolo:

anno 2023 coefficiente medio annuo 114,20 base 2021*

anno 2018 coefficiente medio annuo 95,20 base 2021*

(*base: 2021 = 100)

$(114,20/95,20) \times 100 - 100 = 19,95 \%$

* dati estrapolati all'allegato sub "A" – numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale – fonte ISTAT;

PRECISATO che le tariffe oneri urbanizzazione aggiornate all'ultimo Indice annuale ISTAT variazione costo costruzione (anni 2018- 2023), di cui alla tabella costituente allegato sub "B" al presente atto deliberativo, si applicano a tutte le pratiche edilizie che verranno protocollate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

VISTO:

- l'art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI:

- il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio, geom. Enrico Ragazzi;
- il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile della Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Silvia Orisio;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. che le motivazioni sopra esposte, qui, si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. di aggiornare il contributo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in base agli incrementi ISTAT del costo di costruzione (anni 2018 – 2023);

3. di approvare l'allegato sub "B", quale aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria art. 16 D.P.R. 380/01 nonché dall'art. 19 DPR 380/01 "costo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza" con una percentuale pari al 19,95 % ricavato con il criterio suindicato, degli indici ricavati dall'allegato sub "A" alla presente deliberazione $(114,20/95,20) \times 100 - 100 = 19,95 \%$;
4. di precisare che il costo di costruzione (art. 16 comma 9 DPR 380/01) viene aggiornato annualmente con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio;
5. di applicare quanto teste stabilito alle richieste di Permesso di Costruire e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) pervenute la protocollo comunale successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Alessandro Pozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO BERTAZZOLI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo contro il presente atto gli interessati possono proporre ricorso e rappresentare i propri rilievi dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.